



STUDIO LEGALE FASANO



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

## **ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI TORRE ANNUNZIATA**

### **SEZIONE LAVORO**

#### **RICORSO CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

Della docente, **ALINI GIUSEPPINA**, nata il 17/03/1976, Torre del Greco (Na), Codice Fiscale LNAGPP76C57L259E, rappresentata e difesa ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via Giacomo Cusmano, n. 28. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

#### **CONTRO**

- **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** nella persona del Ministro pro-tempore.
- **USR CAMPANIA – USR EMILIA ROMAGNA** entrambi nella persona del Dirigente *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, via Armando Diaz 11, Napoli.

#### **FATTO**

La ricorrente Giuseppina Alini, è una docente di scuola primaria posto comune e lingua, è stata assunta con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art 1, comma 98, lettera a) della legge 107 del 13 luglio 2015, c.d. Legge della Buona Scuola, presso la sede della Direzione Didattica





STUDIO LEGALE FASANO



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

di Vignola, provincia di Modena, con decorrenza giuridica ed economica dall'1/09/2015 (cfr. **all. 1**).

La ricorrente è residente a Torre del Greco (Na), pur tuttavia la sede di odierna titolarità è ubicata presso la seguente istituzione scolastica: Roma, Primaria posto comune, LINGUA (cfr. **All. 2** lettera di notifica del punteggio).

La ricorrente attualmente è in Assegnazione Provvisoria (cfr. **all. 3**), avendone fatto domanda, presso Istituto Comprensivo, G. Falcone - R. Scauda, sito in Torre del Greco.

La ricorrente che è madre di Lauro Giovanni, nato a Sarno (SA) il 17/9/2013 il cui padre Lauro Vittorio presta attività di lavoro dipendente in provincia di Napoli ha presentato, per l'anno scolastico 2020/2021 di mobilità interprovinciale al fine di essere trasferita nella propria provincia di residenza e di ricongiungimento familiare, *id est* Torre del Greco.

Invero, con Ordinanza del Tribunale di Modena n.4115/2017 - RG n. 1207/2017 del 04/11/2017, con cui il Giudice ha accolto il ricorso promosso dalla insegnante di scuola primaria ALINI GIUSEPPINA nata il 17/03/1976 NA, per l'effetto ha ordinato al Miur l'assegnazione temporanea ex art.42 bis del D.L.gs. n.151/2001 nell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli (cfr. **all. 4**).

Pur tuttavia, nonostante il provvedimento di cui sopra e nonostante il punteggio maturato dalla ricorrente in graduatoria di mobilità 2020/2021, la docente non ha ottenuto il trasferimento che le sarebbe spettato. E ciò soprattutto, in relazione al punteggio maturato in graduatoria.





STUDIO LEGALE FASANO



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

La docente come si rileva dalla lettera di notifica del trasferimento possedeva per la mobilità 2020/21, il seguente punteggio: 58+ 6+6: 70 punti complessivi in graduatoria di mobilità (cfr. all. 2, pagina 1).

Infatti, la ricorrente oggi censura la circostanza che in base al proprio punteggio: Punteggio Base **58 punti** + 6 per punteggio figlio + 6 per ricongiungimento al coniuge: TOTALE: 70 PUNTI sarebbe senza dubbio stata trasferita in una delle 15 preferenze indicate in sede di domanda di mobilità.

Giova a tal uopo precisare che nella spiegata domanda 2020/2021 la deducente così flaggava: 1 Scuola NAEE8C4016 NA T. GRECO IC 3 - DON BOSCO 2 Distretto 049 NA Distretto 049 3 Scuola NAEE069016 NA NA 69 - STEFANO BARBATO 4 Scuola NAEE8EC01G NA NA IC 46 - SCIALOIA 5 Scuola NAEE8GW018 NA NA 48 - MADRE CLAUDIA RUSSO 6 Scuola NAEE8DF02D NA T. GRECO IC FALCONE SCAUDA ORSI 7 Distretto 036 NA Distretto 036 8 Distretto 037 NA Distretto 037 9 Distretto 032 NA Distretto 032 10 Distretto 035 NA Distretto 035 11 Comune F839 NA NAPOLI 12 Scuola RMEE83003X RM TRE FONTANE 13 Distretto 009 RM Distretto 009 14 Scuola RMEE81601G RM FRATELLI BANDIERA 15 Scuola RMEE8FE01R RM BATTISTI (cfr. **all. 2** pagina 8/8).

Ciò considerato, all'esito dei trasferimenti avendo la ricorrente preso visione dell'esito di tale domanda attraverso bollettino pubblicato dall'AT di Napoli il 29/06/2020 avendo preso visione del fatto che in esito alla domanda sopra indicata, alla ricorrente è stata assegnata la seguente destinazione: provincia ROMA scuola Battisti codice meccanografico RMEE8FE01R **e non già una delle prima 5 preferenze indicate in sede di domanda.**





Quindi, a seguito della consultazione dei bollettini relativi alla mobilità territoriale per l'a.s. 2020/21, apprendeva che posti vacanti e disponibili già in fase di mobilità territoriale interprovinciale prioritariamente indicati nella propria domanda di mobilità erano stati assegnati ad altri docenti nella successiva fase di mobilità professionale relativa ai passaggi di ruolo che, come è ben noto, nell'ordine della operazioni volte all'assegnazione delle sedi **segue e non precede quella territoriale interprovinciale ai sensi e per gli effetti del CCNI di riferimento.**

Ora considerato che dal riepilogo complessivo dei movimenti e/o dai bollettini interprovinciali allegati per il posto/classe di concorso sopra indicato di interesse della ricorrente si evince che sono stati assegnati posti nelle seguenti scuole/distretti INDICATI E OPTATI COME PRIME 5 PREFERENZE DALLA RICORRENTE a docenti controinteressati con punteggio pari o minore di quello della sottoscritta (MIMORE DI 70) **come da prospetto seguente nella fase di passaggio di ruolo interprovinciale, dunque fase successiva** PROVINCIA: Napoli SCUOLA: T. GRECO IC FALCONE SCAUDA ORSI CODICE MECCANOGRAFICO: NAEE8DF02D DOCENTE ASSEGNATO: PIZZO Alberto FASE: PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE PUNTI: 62 PROVINCIA: Napoli SCUOLA: T. GRECO IC FALCONE SCAUDA ORSI CODICE MECCANOGRAFICO: NAEE8DF02D DOCENTE ASSEGNATO: RUSSO Marianna FASE: PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE PUNTI: 70 PROVINCIA: Napoli SCUOLA: T. GRECO IC FALCONE SCAUDA ORSI CODICE MECCANOGRAFICO: NAEE8DF02D DOCENTE ASSEGNATO: TROTTI Santa FASE: PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE PUNTI: 62 PROVINCIA: Napoli SCUOLA: S.GIORGIO A CR. 1 - TROISI CODICE MECCANOGRAFICO: NAEE8FD012 DOCENTE ASSEGNATO IMPARATO Maria FASE: PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE PUNTI: 66 PROVINCIA: Napoli SCUOLA: NA IC 53 GIGANTE G. - NEGHELLI CODICE





STUDIO LEGALE FASANO



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

MECCANOGRAFICO: NAEE8EQ01P DOCENTE ASSEGNATO : FUSCO Rosaria FASE  
PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE PUNTI 65 PROVINCIA: Napoli SCUOLA  
: NA IC 53 GIGANTE G. - NEGHELLI CODICE MECCANOGRAFICO: NAEE8EQ01P  
DOCENTE ASSEGNATO: GLIELMI Michelina FASE: PASSAGGIO DI RUOLO  
INTERPROVINCIALE PUNTI: 64 PROVINCIA: Napoli SCUOLA: POZZUOLI IC 6  
QUASIMODO DE FILI CODICE MECCANOGRAFICO: NAEE8DY014 DOCENTE  
ASSEGNATO: MADDALUNO Clorinda FASE: PASSAGGIO DI RUOLO  
INTERPROVINCIALE PUNTI: 68,50 PROVINCIA: Napoli SCUOLA: NA IC 53 GIGANTE  
G. - NEGHELLI CODICE MECCANOGRAFICO: NAEE8EQ01P DOCENTE ASSEGNATO:  
MANGIAPIA Maria FASE: PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE PUNTI: 69  
PROVINCIA: Napoli SCUOLA: NA IC CARO-CD 85 BERLINGIERI CODICE  
MECCANOGRAFICO: NAEE8EP01V DOCENTE ASSEGNATO: MARGARITA Angela  
FASE: PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE PUNTI: 63 (**CFR. ALL. 5  
BOLLETTINO MOVIMENTI ANNO 2021/21 PRIMARIA**).

In seguito alla pubblicazione degli esiti dei trasferimenti questi chiari principi normativi, non sono stati debitamente indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli, con conseguente e grave pregiudizio per la ricorrente.

Per le su esposte ragioni la deducente proponeva istanza di conciliazione (**cf. all. 6**).

**Le amministrazioni scolastiche interessate non hanno mai risposto all'istanza di conciliazione avanzata dalla ricorrente.**

**2. Non solo. La docente è stata valicata anche da docenti GM, immessi in ruolo da procedura concorsuale, e con punteggi pari anche a "0". E ciò in aperta violazione dell'articolo 470 del TU in materia scolastica, Dlgs n. 297/94 e del principio meritocratico**





STUDIO LEGALE FASANO



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

**di scorrimento delle graduatorie in base al maggior punteggio, attesa l'anzianità di servizio vantata dalla ricorrente, immessa in ruolo nel 2015.**

**Docenti con punteggio inferiore a 70:** CRISTINA NAEE063017 NA 63 - ANDREA DORIA NA EEEE GM16 771 CCLGNR66H01F839K CUOCOLO GENNARO NAEE8BP013 PORTICI I.C. 3 - INA CASA NA EEEE GM16 774 MNALSI83M48C495D MAIONE LISA NAEE8FD012 S.GIORGIO A CR. 1 - TROISI NA EEEE GM16 775 RLNRSO81P60C495P ROLANDO ROSA NAEE8DA019 ERCOLANO I.C. 3 DE CURTIS-UNGAR NA EEEE GM16 779 NDRTRS82P42F839B ANDREOZZI TERESA NAEE8CK01E NA IC - NUOVO EDIFICIO NA EEEE GM16 783 PLMNLN75R43F839V PALMIERO ANNA LINDA NAEE8EP01V NA IC CARO-CD 85 BERLINGIERI \* NA EEEE GM16 784 REAVCN81L66F924E REA VINCENZA ANNA NAEE8F8019 NA IC RADICE SANZIO - RADICE NA EEEE GM16 785 MTCNLS80C60F924P AMATUCCI ANNALISA NAEE8EC01G NA IC 46 - SCIALOIA NA EEEE GM16 787 LBNLCU83M45F839K LA BANCA LUCIA NAEE8CK01E NA IC - NUOVO EDIFICIO NA EEEE GM16 792 SRRRLN74A45F839C SORRENTINO ROSALINDA NAEE8DA019 ERCOLANO I.C. 3 DE CURTIS-UNGAR NA EEEE GM16 793 RSNCHR72L61F839D ORSINI CHIARA NAEE8GS011 NA IC MADONNA ASSUNTA NA EEEE GM16 795 PLMLNI65D43B371U PALMIERO LINA NAEE8EP01V NA IC CARO-CD 85 BERLINGIERI NA EEEE GM16 796 ZZIRSO75R59L245R IZZO ROSA NAEE8C801D NA IC 68 - CARUSO NA EEEE GM16 799 VTLFNC79P52F839R VITALE FRANCESCA NAEE82801V NA IC 80 - BERLINGUER NA EEEE GM16 800 DLLMNC70E61A940K DELLORUSSO MONICA NAEE8FG02E S.GIORGIO A CR. 4 VIA NOSCHESE \* NA EEEE GM16 803 DVNRFL83E71G190N D'AVINO RAFFAELA NAEE8B201X NA IC - S. P. ALDO MORO \* NA EEEE GM16 804





STUDIO LEGALE FASANO



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

CPZSRN82M61F839T CAPOZZI SABRINA NAEE8BT01Q NA IC 22 - ALBERTO MARIO  
NA EEEE GM16 807 CRNSLL78B47F839N CURANI ISABELLA NAEE00404E NA 4 -  
M.CRISTINA DI SAVOIA \* NA EEEE GM16 811 NPLMRA74M59A509C NAPOLITANO  
MARIA NAEE8B0018 NA IC 49 - E. TOTI NA EEEE GM16 816 SPSNGL82H54F912G  
ESPOSITO ANGELA NAEE8FD012 S.GIORGIO A CR. 1 - TROISI NA EEEE GM16 818  
CCRRSR83P57G309M CECERE ROSARIA NAEE8FC016 QUARTO 3 - S. GAETANO NA  
EEEE GM16 819 PCNMNN82E59A512P PICONE MARIANNA NAEE8CK01E NA IC -  
NUOVO EDIFICIO NA EEEE GM16 821 GRVRSO74T60I978A GRAVETTI ROSA  
NAEE8AN015 S.GIORGIO A CR. I.C. DE FILIPPO NA EEEE GM16 828  
SNNBBR75S41F839T SANNINO BARBARA NAEE8B1014 NA IC 83 PORCHIANO  
BORDIGA NA EEEE GM16 829 PLMTRS77R59F839B PALMA TERESA NAEE8CK01E  
NA IC - NUOVO EDIFICIO (cfr. all. 7).

**La ricorrente produceva anche reclamo (cfr. all. 8) nei modi legge. Reclamo che non veniva  
esitato dalle amministrazioni scolastiche resistenti.**

La deducente, inoltre, è in Assegnazione Provvisoria (cfr. all. 9) a Torre del Greco presso  
l'Istituto Falcone Scauda. Da qui, anche, la competenza di Codesto Ill.mo Tribunale ex art. 413  
comma 5 cpc

Tutti gli atti oggi censurati, allora, sono illegittimi e vanno annullati e/o disapplicati, per i  
seguenti motivi di

## **DIRITTO**

## **I MOTIVO**





Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE CCNI MOBILITA' TRIENNIO 2019/2022  
SULLA DISPONIBILITA' DEI POSTI E SULLA MANIFESTA VIOLAZIONE  
DELL'ARTICOLO 463 e seguenti DEL DLGS 297/94 E CONSEGUENTE NULLITA' E  
DIRITTO ALLA DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL CCNI PER IL TRIENNIO  
2019/2022**

La ricorrente avendo preso visione, attraverso bollettino pubblicato dall'AT di Napoli, il 29/06/2020, del fatto che in esito alla domanda di mobilità 2020/21, le è stata assegnata la seguente destinazione: provincia ROMA scuola Battisti codice meccanografico RMEE8FE01R e considerato che dal riepilogo complessivo dei movimenti e/o dai bollettini interprovinciali allegati per il posto/classe di concorso di interesse della ricorrente si evince che sono stati assegnati posti nelle seguenti scuole/distretti a docenti controinteressati con punteggio pari o minore di quello della ricorrente come da prospetto seguente nella fase di passaggio di ruolo interprovinciale, dunque fase successiva. Tuttavia, a seguito della consultazione dei bollettini relativi alla mobilità territoriale per l'a.s. 2020/21, apprendeva che posti vacanti e disponibili già in fase di mobilità territoriale interprovinciale prioritariamente indicati nella propria domanda di mobilità erano stati assegnati ad altri docenti nella successiva fase di mobilità professionale relativa ai passaggi di ruolo che, come è ben noto, nell'ordine della operazioni volte all'assegnazione delle sedi segue e non precede quella territoriale interprovinciale ai sensi e per gli effetti del CCNI di riferimento e segnatamente le seguenti sedi: - PROVINCIA: Napoli SCUOLA: T. GRECO IC FALCONE SCAUDA ORSI CODICE MECCANOGRAFICO: NAE8DF02D DOCENTE ASSEGNATO: PIZZO Alberto FASE: PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE PUNTI: 62 - PROVINCIA: Napoli SCUOLA: T. GRECO IC FALCONE SCAUDA ORSI CODICE MECCANOGRAFICO: NAE8DF02D DOCENTE







STUDIO LEGALE FASANO



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

ASSEGNATO: RUSSO Marianna FASE: PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE  
PUNTI: 70 - PROVINCIA: Napoli SCUOLA: T. GRECO IC FALCONE SCAUDA ORSI  
CODICE MECCANOGRAFICO: NAE8DF02D DOCENTE ASSEGNATO: TROTTI Santa  
FASE: PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE PUNTI: 62

Ora, considerato che ai sensi dell'art.6 comma 2, del CCNI sulla mobilità per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi come di seguito indicato: I fase: Trasferimenti all'interno del comune II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale. 2) All'interno della III fase della mobilità sono comprese diverse tipologie di movimento: i trasferimenti interprovinciali, i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo sia provinciali che interprovinciali che, pur avvenendo nell'abito di specifiche aliquote, devono svolgersi secondo l'ordine di precedenza indicato dall' ALL. 1 del suddetto CCNI ovvero: Passaggi di cattedra provinciali e interprovinciali dei non vedenti e a seguire degli emodializzati. - Passaggi di ruolo dei docenti di cui al punto 1. - Passaggi di ruolo provinciali dei docenti provenienti da classi di concorso soppresse. - Passaggi di cattedra provinciali dei docenti che durante l'anno scolastico in corso sono stati utilizzati per classe di concorso diversa dalla propria con il possesso della specifica abilitazione. - Passaggi di ruolo dei docenti con i requisiti di cui al punto 4) - Passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia. - Passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia. Al termine della mobilità territoriale interprovinciale, in presenza di disponibilità ancora residue si procede alla mobilità professionale interprovinciale secondo l'ordine che segue: - Passaggi di cattedra interprovinciali di docenti titolari in altra provincia su classi di concorso soppresse. - Passaggi di ruolo dei docenti di cui al punto 1) - Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali. 3) Nella sequenza operativa dei movimenti, la





mobilità territoriale precede quella professionale quindi i trasferimenti vengono disposti prima rispetto ai passaggi di cattedra e ai passaggio di ruolo.

**Tuttavia, come specificato in premessa, le richieste dei docenti non sono soddisfatte sulla base del suddetto ordine di priorità assegnando a docenti della fase successiva sedi disponibili già indicate dalla ricorrente nella precedente fase della mobilità territoriale interprovinciale determinando con ciò la lesione dei diritti della ricorrente.**

**Da qui, indi, l'erronea assegnazione sede di destinazione (scuola, comune, provincia o distretto) in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2020/21.**

Da qui, anche, la violazione e falsa applicazione delle norme poste a tutela della posizione utile in graduatoria della ricorrente ed in particolare dell'**Art. 463 - Tabella di valutazione, Dlgs n. 297/94** che così recita:

1. *I trasferimenti a domanda sono disposti **tenuto conto dell'anzianità di servizio** di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.*

**Art. 464 - Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune**

1. *I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso.*

**La docente è stata valicata con docenti aventi punteggio inferiore, aventi minor punteggio.**

La ricorrente ha chiesto IL PASSAGGIO DI RUOLO (cfr. **all. 10**) su posto comune nello stesso Comune. Non solo. La ricorrente vanta complessivi punti: 70 di mobilità interprovinciale. Punteggio che, ove correttamente applicato l'art. 463 del TU in materia scolastica, le avrebbe





STUDIO LEGALE FASANO



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

certamente permesso il trasferimento definitivo nella sede scolastica, su posto comune, indicata in sede di mobilità.

**Posto assegnato a docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente.**

\*\*\* \*\* \*\*

### **SULLA MANCANZA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI DI MOBILITA'.**

Con la metodologia coniata nell'atto impugnato, sicché e ad ogni modo, non è dato sapere su quali presupposti si fonderà l'assegnazione con l'individuazione delle sedi.

In merito si osserva che secondo le previsioni contrattuali l'Amministrazione deve considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza; l'ordine in cui vanno formate le graduatorie, quindi, deve essere dato dal più alto punteggio; - operando, invece, nel modo contestato l'individuazione della sede avverrà di fatto in modo sostanzialmente casuale, dipendendo dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente.

Ciò con grave nocumento per la ricorrente!

Occorre osservare, infatti, che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame non differisce da quanto normalmente avviene in materia di graduatorie concorsuali; - va, invero, applicato il principio di imparzialità di cui all'art.97 della Cost., fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. In merito si fa espresso richiamo: La procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza che contrasta con i cardini di imparzialità e del buon





andamento della P.A. (Cons. di Stato, Sez.IV, sent.5611/2011). In conclusione, il *modus procedendi* appare illegittimo, in quanto la priorità all'ordine delle preferenze non scaturisce necessariamente dalle previsioni contenute nel CCNL. Per mero tuziorismo difensivo, si rileva che in punto di onere della prova spetta, in ogni caso, all'Amministrazione dare spiegazione di una deroga alla regola generale essendo in possesso di tutti i dati tecnici (cfr. Corte di Appello di Firenze con la sentenza n.234/16 - doc. 3 0).

**Violato il principio meritocratico di scorrimento della graduatoria in base alò principio del maggior punteggio.**

Il passaggio di ruolo è previsto dall'art. 4 del CCNI sulla mobilità professionale.

2. In particolare può chiedere il passaggio: nel ruolo della scuola dell'infanzia, purché in possesso dell'abilitazione (1) all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia: a) il personale insegnante delle scuole primarie; b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado — ivi compreso il personale diplomato; c) il personale educativo.
3. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell'infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) per la provincia e anche per più province secondo quanto previsto dal successivo articolo 6. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. Il punteggio è lo stesso di quello previsto per la mobilità volontaria: 2 punti ogni anno entro il quinquennio. 3 punti ogni anno oltre il quinquennio.





**MOTIVO II° - ILLEGITTIMA DEROGA IN PEIUS - SULLA DISPONIBILITA' DEI POSTI E SULLA MANIFESTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 70 DEL DLGS 297/94 E CONSEGUENTE NULLITA' E DIRITTO ALLA DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL CCNI PER IL TRIENNIO 2019/2022 – DIFETTO DI POTERE DI DEROGA**

Con il presente ricorso si chiede la necessaria la disapplicazione delle pattuizioni previste dall'art. 8, (cfr. **all. 17**) comma 5, del CCNI, concernenti la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., **risultando non conformi al testo legislativo e pregiudicando il diritto della ricorrente TAGLIERI, consentendone il relativo esercizio nei limiti del cinquanta per cento dei posti disponibili (cfr. all. 18).**

Dando applicazione ai principi richiamati in premessa, le procedure di mobilità territoriale (interprovinciale), di fatto, condotte sulla scorta dell'illegittima ripartizione delle sedi di destinazione (posti vacanti e disponibili), prevista dalla normativa pattizia non rispecchiano il paradigma legislativo di riferimento (inderogabile in peius dalla contrattazione integrativa), stabilendo una riserva di posti in favore delle nuove nomine in ruolo rispetto ai trasferimenti interprovinciali dell'organico già presente nei ruoli dell'Amministrazione scolastica. Invero, per l'anno scolastico 2020/2021, in attuazione dell'art. 8, comma 5, il MIUR ha destinato il 30% delle disponibilità alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale, non interessando il restante 50%, giacché circoscritto alle nuove immissioni in ruolo; in questo modo, l'amministrazione non ha accolto la domanda di mobilità proposta dalla docente ricorrente Taglieri, poiché il preteso posto non è stato ritenuto compreso all'interno del 30% dei posti vacanti suscettibili di essere coperti con le operazioni di mobilità interprovinciale, limitando la platea delle possibilità di trasferimento nelle sedi indicate in domanda presso cui la ricorrente ha





chiesto il trasferimento. In questi termini l'azione dell'amministrazione scolastica deve ritenersi in contrasto con l'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994.

La norma convenzionale di cui all'art. 8 del CCNI citato, in particolare, contrasta con i principi sanciti dall'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, accantonando il 50% dei posti vacanti e disponibili, rimasti all'esito dei trasferimenti provinciali, in favore delle immissioni in ruolo, sottraendoli, per l'effetto, alla mobilità interprovinciale (quella della deducente) che, alla luce dell'indirizzo enucleato nella normativa di primo grado, deve svolgersi **secondo i criteri che da un lato garantiscano un'equiparazione tra la mobilità professionale e territoriale e dall'altro il superamento della ripartizione tra posti destinati alla mobilità interprovinciale e posti riservati all'immissione in ruolo. Invero, secondo quanto previsto dall'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, le immissioni in ruolo devono essere effettuate esclusivamente sui posti residui, ossia su quei posti, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale e, ciò, per ogni singolo anno scolastico.**

Al riguardo, il CCNI (**cf. all. 17**) concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, del 6.3.2019, per il triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/2022, all'art. 8, nel dettare i criteri dell'individuazione delle sedi disponibili, prevede che *“Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali. Sono, inoltre, disponibili*





STUDIO LEGALE FASANO



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

*per le operazioni di mobilità: a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare; b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo; c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato. Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7. Per l'a.s. 2019/20 dalle disponibilità sono, inoltre, detratti a livello di singola istituzione scolastica, o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell'a.s. 2018/19 il personale docente assunto a seguito della procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018 ed inserito nelle graduatorie relative, pubblicate entro il 31 agosto 2018, mentre per il personale docente individuato ai sensi del DM 631 del 25 settembre 2018 tale detrazione avverrà a livello provinciale. Sono, altresì, disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro il termine fissato dalle apposite disposizioni ministeriali. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.*

Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: - a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale; - a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità



territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale; - a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.

Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale, considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno). Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5 del presente contratto, è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2019/2020 viene assegnato per le operazioni di mobilità”.

Dunque, la norma primaria attribuisce un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma allo stesso tempo fissa alcuni invalicabili vincoli, tra i quali appunto quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità, anche professionale, stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi. **Da ciò deriva il carattere illegittimo della normativa convenzionale, non avendo destinato, contrariamente al dettato normativo sopra richiamato, in via prioritaria, tutti i posti vacanti e disponibili (ivi compreso, pertanto, l'eventuale posto dispari o unico) alle operazioni di mobilità (professionale e territoriale) dei docenti di ruolo, vincolandoli, in parte, alle nuove assunzioni, ed osservando l'indirizzo dettato dal legislatore – in prospettiva dell'equiparazione, in termini di destinazione dei posti fruibili, tra passaggi di cattedra/ruolo e trasferimenti al di fuori della provincia di assegnazione – solamente per la restante metà. Per tale via, la contrattazione integrativa ha disatteso la ratio del legislatore del 1994, rappresentata dall'esigenza di riconoscere una sostanziale e**







**ragionevole preferenza nei confronti della mobilità delle risorse presenti in organico, rispetto alla procedura di assegnazione prevista per le nuove nomine del personale docente, alle quali vengono assegnate le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino disponibili e vacanti solo al completamento dei trasferimenti disposti a domanda.** Ed, infatti, come già osservato, il successivo comma 6 dell'art. 8 cit., ripartisce le sedi destinate alla mobilità territoriale (interprovinciale) e professionale, nell'ambito del 50% non riservato alle immissioni in ruolo

Il contingente utilizzato ai fini dei trasferimenti interprovinciali è stato dimezzato illegittimamente con conseguente nullità e relativo diritto alla disapplicazione del contratto collettivo e della pedissequa ordinanza in parte de qua.

Una deroga illegittima anche in considerazione della circostanza che il CCNI e gli atti ad esso connessi sono atti normativi inferiori rispetto al TU art. 470.

Indi nonostante siffatti disposti normativi, la contrattazione collettiva integrativa valevole per gli anni 2019/2022 ha eluso il principio di prevalenza dei trasferimenti interprovinciali sulle immissioni in ruolo. Difatti dalla lettura dell'articolo 8 del CCNI si ricava che: per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali con evidente violazione del dato normativo che così invece recita in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.





STUDIO LEGALE FASANO



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

All'evidenza, la contrattazione collettiva non implementa il dettato normativo, secondo cui le immissioni in ruolo devono essere compiute sui posti residuati all'esito della mobilità.

Ciò dimostra pertanto che ai posti disponibili indicati devono aggiungersi quelli illegittimamente sottratti in forza delle aliquote applicate dal CCNI a favore delle immissioni in ruolo.

## II MOTIVO

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 463, COMMA 1 DEL TESTO UNICO IN MATERIA SCOLASTICA, DLGS 297/94 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 40 DEL DLGS 165/2001 – DIFETTO DI COMPETENZA DEL CCNI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 22, CO 4, LETT. A1 del CCNL 19.04.2018.**

La contrattazione integrativa risulta unicamente delegata a disciplinare i criteri e le procedure di mobilità, **fatte salve le disposizioni di legge**.

Si rileva, pertanto, in tale sede il **difetto assoluto di competenza del CCNI** allegato in merito alla deroga apportata al TU in materia scolastica, con cui la contrattazione ha annullato l'anzianità della ricorrente ai fini del corretto posizionamento nelle graduatorie di mobilità.

La ricorrente ha anzianità datata al 2016/2017.

E ciò determinando una grave discriminazione rispetto ad altri pubblici dipendenti in cui invero il principio dell'anzianità giuridica è legittimamente applicato.

Dunque, come visto, va rimarcato e ribadito come la contrattazione integrativa risulti delegata a disciplinare i criteri e le procedure di mobilità, **fatte salve le disposizioni di legge** (art. 22, co. 4, lett. a1), CCNL 19.4.2018), sicché essa non ha la competenza di discriminare posizioni lavorative come quella della ricorrente.





Il CCNI allegato ha applicato uno stravolgimento del principio meritocratico di scorrimento delle graduatorie di mobilità, in relazione al principio costituzionale ed euro unitario del maggior punteggio.

Da qui una illegittima conseguenza: il CCNI allegato ha annientato **l'anzianità di servizio della ricorrente; anzianità, si noti bene, di matrice normativa atteso che lo stesso TU della scuola identifica l'anzianità quale elemento primario del trasferimento.**

I trasferimenti a domanda, invero, a mente dell'articolo 463, comma 1 del Dlgs 297/94, infatti,:  
Art. 463 - Tabella di valutazione (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95) 1. ***I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza.***

Orbene, il CCNI allegato applicando delle percentuali in favore dei neo immessi in ruolo, docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente, ha violato non solo la norma primaria di cui all'articolo 463 del TU, comma 1, ma anche l'articolo 40 del D.lgs. 165/2001.

Del resto, come già anticipato, ai sensi dell'art. 40, co. 1, D.lgs. 165/2001 la stessa contrattazione nazionale può disciplinare la materia della mobilità *“nei limiti previsti dalle norme di legge”*.

Ne consegue che la contrattazione integrativa che fuoriesca dal proprio ambito di competenza e che introduca nella materia disposizioni derogatorie ed in contrasto con la legge saranno da ritenersi nulle, inefficaci e sostituite di diritto dalle disposizioni di legge incise (art. 40 co. 3 quinquies, d.lgs. 165/2001; art. 2, co. 3 bis d.lgs. 165 cit.).

**Da quanto premesso, ne deriva che le previsioni impugnate della contrattazione collettiva integrativa, che limitano il diritto al trasferimento seguendo l'anzianità di servizio**



**maturata, appaiono in contrasto con l'art. 463, comma 1 del Dlgs 297/94 sicché vanno ritenute nulle in forza dell'art. 2, co. 3 bis, e 40 co. 3 quinquies T.U. pubblico impiego, inefficaci (per difetto di competenza del CCNI).**

Vanno, al riguardo, ed innanzitutto, richiamati i principi generali che regolano i rapporti tra la contrattazione collettiva e le fonti di legge e tra la contrattazione nazionale e quella integrativa. In tal senso, l'art. 40, del d.lgs 165/2001 (T.U. pubblico impiego) recante disposizioni in materia di contrattazione collettiva e integrativa, prevede, per quello che qui rileva, che:

- 1) nella materia della mobilità “la contrattazione collettiva é consentita nei limiti previsti dalle norme di legge” (art. 40, co. 1);
- 2) “la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi” (co. 3);
- 3) “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali” (co. 3 bis); 4) “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione” (co. 3 quinquies); 5) “nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile” (co. 3 quinquies). Come si evince da tali disposizioni, nella materia della mobilità del personale, la contrattazione collettiva può operare nei limiti previsti dalla legge e la contrattazione





integrativa non può oltrepassare i vincoli e i limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, pena la nullità delle relative clausole. Ciò appare coerente con il regime delineato in seno all'art. 2 del d.lgs. 165/2001, nella parte in cui prevede che “Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile” (co. 3 bis), dovendosi peraltro ricordare che a mente dello stesso articolo “i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo” (co. 2). Ciò premesso, vanno quindi richiamati i dati offerti dalla contrattazione collettiva del comparto scuola, per comprendere quale sia l'ambito di competenza della contrattazione integrativa nella materia delle procedure di mobilità e per capire se le previsioni in scrutinio oltrepassino i limiti e gli spazi consentiti dalla legge o dalla stessa contrattazione collettiva. In proposito, viene in rilievo l'art. 22, co. 4, lett. a1), del CCNL del personale del comparto dell'istruzione e della ricerca del 19 aprile 2018, richiamato espressamente dal contratto integrativo in esame, che prevede che costituiscono oggetto della contrattazione collettiva integrativa nazionale “le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, fatte salve le disposizioni di legge”. Da tale disposizione si evince che la contrattazione nazionale demanda alla sede integrativa solo il compito di regolare le procedure ed i criteri generali delle procedure di mobilità, ma nel rispetto e con salvezza delle disposizioni di legge, che quindi non possono essere incise o modificate dalla contrattazione integrativa. Del resto, come già anticipato, ai sensi dell'art. 40, co. 1, d.lgs 165/2001 la stessa contrattazione nazionale può disciplinare la materia della mobilità “nei limiti previsti dalle norme





di legge”. Ne consegue che la contrattazione integrativa che fuoriesca dal proprio ambito di competenza e che introduca nella materia disposizioni derogatorie ed in contrasto con la legge saranno da ritenersi nulle, inefficaci e sostituite di diritto dalle disposizioni di legge incise (art. 40 co. 3 quinquies, d.lgs. 165/2001; art. 2, co. 3 bis d.lgs. 165 cit.

Da quanto premesso, ne deriva che le previsioni impugnate della contrattazione collettiva integrativa, che limitano il diritto al trasferimento seguendo l’anzianità di servizio maturata, appaiono in contrasto con l’art. 463, comma 1 del Dlgs 297/94 sicché vanno ritenute nulle in forza dell’art. 2, co. 3 bis, e 40 co. 3 quinquies T.U. pubblico impiego, inefficaci (per difetto di competenza del CCNI).

Tutto quanto sopra premesso

### **VOGLIA L’ECC.MO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA**

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa

Previa disapplicazione e/o annullamento di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica della ricorrente;

- Disapplicare il provvedimento di assegnazione definitiva della ricorrente per l’anno scolastico 2020/2021 29/06/2020, comunicato con l’allegato 13 e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita in una delle PRIME 3 sedi flaggate in sede di domanda di mobilità 2020/21, secondo l’ordine di preferenza indicato, atteso che i posti optati dalla ricorrente sono stati illegittimamente assegnati a docenti della fase successiva, nelle sedi disponibili già indicate dalla ricorrente nella precedente fase





della mobilità territoriale interprovinciale determinando con ciò la lesione dei diritti della ricorrente.

- Dichiarare che i posti vacanti e disponibili già in fase di mobilità territoriale interprovinciale prioritariamente indicati nella domanda di mobilità della ricorrente sono stati assegnati ad altri docenti nella successiva fase di mobilità professionale relativa ai passaggi di ruolo che, come è ben noto, nell'ordine della operazioni volte all'assegnazione delle sedi segue e non precede quella territoriale interprovinciale ai sensi e per gli effetti del CCNI di riferimento.
- Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente presso una delle scuole, comuni e province indicati con l'ordine di preferenza e segnatamente il trasferimento ad una delle prime 3 preferenze indicate nella propria istanza di mobilità 2020/2021, a causa dell'erronea assegnazione della sede di destinazione (scuola, comune, provincia o distretto) in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2020/21.
- Dichiarare il difetto assoluto della CCNI nell'apporre deroghe non previste dalla normativa, alle norme del TU in materia scolastica e, precisamente, articoli 463 e seguenti del Dlgs 297/94, norma speciale e inderogabile, se non solo attraverso specifica delega normativa.
- Dichiarare che nel caso di specie non è stata conferita delega normativa alle parti contraenti per modificare *in pejus* la posizione della ricorrente, e ciò mediante azzeramento del giusto punteggio.



- Dichiarare l'illegittimità delle procedure di mobilità territoriale (interprovinciale), di fatto, condotte sulla scorta dell'illegittima ripartizione delle sedi di destinazione (posti vacanti e disponibili), prevista dalla normativa pattizia poiché non rispecchiano il paradigma legislativo di riferimento (inderogabile in peius dalla contrattazione integrativa), stabilendo una riserva di posti in favore delle nuove nomine in ruolo rispetto ai trasferimenti interprovinciali dell'organico già presente nei ruoli dell'Amministrazione scolastica.
- In virtù dell'Ordinanza ottenuta dal Tribunale di Napoli, sezione Lavoro,
- Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre accessori come per legge con attribuzione ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti avvocati che ne sono creditori e antistatari

Si depositano in via telematica i seguenti documenti in formato digitale:

1. Proposta di assunzione.
2. Lettera notifica del trasferimento 2020/21 con indicazione del punteggio della ricorrente.
3. Domanda Assegnazione Provvisoria.
4. Tribunale di Modena.
5. Bollettino risultati primaria 2020/21.
6. Modello conciliazione.
7. Docenti GM minor punteggio.
8. Reclamo in autotutela + Ricevuta protocollo.
9. Assegnazione Provvisoria.
10. Lettera notifica passaggio di ruolo.
11. CCNI triennio 2019/2022 + Ordinanza mobilità 2020/21..







STUDIO LEGALE FASANO



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

12. Utilizzazioni Primaria.

13. Comunicazione del 20 giugno 2020.

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

Si chiede espressamente che l'Ill.mo Giudice adito, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e la Campania e dei relativi ATP a cui gli stessi dovranno provvedere nelle forme di legge e secondo le modalità che si renderanno necessarie. Tanto si rende necessario, stante l'indeterminatezza del numero di controinteressati e l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che assumono tale qualità.

avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

Il sottoscritto avv. Angela Maria Fasano e il sottoscritto avvocato Stefania Fasano ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che lo stesso verte in materia di lavoro subordinato. Il contributo unificato è stato versato nella misura di Euro 259,00.

Palermo, addì 26 gennaio 2022

Avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

